

Cassazione. Per riconoscere il figlio **Fecondazione eterologa,** **necessario il consenso**

■ Via libera al disconoscimento di paternità se manca la prova del consenso del coniuge all'**inseminazione eterologa**. La Cassazione, con la sentenza 13217, respinge il ricorso di una vedova che si opponeva al disconoscimento di paternità chiesta dal suocero. L'uomo, al corrente dell'assoluta infertilità del figlio, aveva intrapreso le vie legali contro la nuora. La donna non aveva mai negato l'impossibilità di generare del marito ma dichiarava di essersi sottoposta all'inseminazione artificiale eterologa, con il benestare del consorte di cui non riesce però a fornire la prova. La Cassazione ricorda che la legge 40 del 2014 esclude, in nome del diritto

to a conoscere le proprie origini, «la legittimazione ad agire del coniuge o del convivente il cui consenso sia ricavabile da atti concludenti», che nel caso esaminato però mancano.

La mamma del bimbo disconosciuto perde la causa e paga anche le spese legali al suocero pari a 3.700 euro.

Da ricordare che la sentenza della Corte costituzionale (162/2014) che ha bocciato le norme della legge 40 che vietavano il ricorso all'eterologa ha, naturalente, lasciato in piedi alcune sue linee guida, tra le quali c'è l'impossibilità di disconoscere il figlio se si è prestato il consenso all'inseminazione.

P.Mac.